

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1166

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LORUSSO, FIEROTTI, GERMANÀ,
MININNI-JANNUZZI, D'IPPOLITO VITALE, PEPE, BRIENZA,
SQUITIERI, DEMASI e GARATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1994

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bisceglie
(Bari)

ONOREVOLI SENATORI. - Da diverse legislature si è avvertita l'esigenza di dare una compiuta disciplina legislativa al gioco d'azzardo, vietato e punito dagli articoli 718 e seguenti del codice penale, ma tollerato, e non si capisce a quale titolo, nelle quattro case da gioco esistenti sul territorio nazionale (Venezia, Campione d'Italia, Sanremo e Saint Vincent).

Non solo l'attuale disciplina penale, e non è un segreto per nessuno, non ha impedito, di fatto, la creazione di case da gioco clandestine (le cosiddette bische), al di fuori di qualsiasi controllo da parte di organismi statali, ma, come purtroppo la cronaca rammenta quotidianamente, esse sono sotto la disponibilità della criminalità organizzata che coi proventi che vi ricava, finanzia altre, e ben più pericolose e deprecabili, attività illecite come il riciclaggio di denaro sporco, l'usura, lo sfruttamento della prostituzione, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Se quanto detto corrisponde a verità, non si ritiene più possibile che lo Stato continui a restare latitante, o peggio cieco, di fronte ad un fenomeno che reclama una disciplina, ferrea come si conviene, e che canalizzato nell'alveo di norme rigorose può rappresentare, come studi che sono già acquisiti agli archivi parlamentari dimostrano, il volano di un programmato sviluppo turistico di aree magari depresse e che necessitano di una spinta perchè decollino con tutte le inesprese potenzialità turistiche; così come può contribuire alla creazione di considerevoli nuovi posti di lavoro - il che è tutt'altro che trascurabile nell'attuale congiuntura di crisi occupazionale - nonché di entrate finanziarie, per lo Stato e gli enti territoriali locali, risultato, ancora, tutt'altro che trascurabile.

Dell'esigenza di prospettare un complesso normativo che disciplini la materia

organicamente, v'è traccia nella produzione di proposte legislative d'ogni legislatura, ivi compresa la presente. A far tanto provvede, da ultimo, l'eccellente proposta degli onorevoli Caccavalle ed altri, presentata lo scorso 6 luglio e di cui si auspica il rapido esame ed approvazione, però con l'estensione del numero delle case da gioco a programmarsi: le dodici previste, difatti, oltre alle quattro già esistenti ed alle cinque stagionali, si rappresentano come esigue sia in rapporto al numero delle case esistenti negli altri Paesi europei (346, come precisano gli stessi proponenti), sia soprattutto, per conseguire concretamente l'obiettivo del controllo del gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale.

È evidente che questo risultato sarà raggiunto solo con una maggiore capillarizzazione delle case da gioco autorizzate sul territorio.

Inquadrandolo in questa ottica il problema, si propone l'istituzione di una casa da gioco nel comune di Bisceglie (Bari).

L'individuazione di detto comune è il risultato di un esame scrupoloso del territorio, dell'indotto a questo connesso, delle risorse e delle potenzialità tutte che potrebbero trovare libero sfogo con il concorso della casa da gioco.

Bisceglie è una cittadina di quasi 50.000 abitanti, posta sul mare, a 35 chilometri dal capoluogo pugliese, a metà strada tra questi, il centro termale di Margherita di Savoia e Barletta che si prevede debba essere assunta al rango di capoluogo di provincia.

Bisceglie è immediatamente e facilmente raggiungibile per strada (è attraversata dalla strada statale 16 e vanta ben cinque uscite sulla strada statale 16-bis, è servita da due caselli autostradali - Molfetta e Trani - della A4, è raggiunta da tutti i principali

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

treni che transitano sulla tratta Bari-Foggia-Pescara-Ancona-Bologna, dista appena 20 minuti dall'aeroporto di Bari-Palese; si pone al centro geografico del cosiddetto comprensorio del Nord Barese, area che comprende le industriose città di Ruvo di Puglia, Corato, Altamura, ricche di testimonianze storiche in uno a Canosa, Canne della Battaglia, e Castel del Monte; è località di produzione e di commercializzazione del rinomato olio d'oliva, vanta tradizioni secolari di intraprendenza commerciale nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, aspira a divenire rilevante polo turistico potendo all'uopo contare sull'opera intelligente di numerosi ed illuminati imprenditori (è tra l'altro sede della più grande e moderna discoteca del meridione), su chilometri di costa bagnata dal mare, su strutture ricettizie di prim'ordine e su un *camping* internazionale di imminente ristrutturazione.

Bisceglie sta vivendo un'intensa attività amministrativa al fine di vedere definitivamente affermata la propria vocazione di città turistica attraverso la valorizzazione delle bellezze naturali, in primo luogo la costa alta e rocciosa; del vasto patrimonio archeologico, artistico, architettonico e botanico; con il miglioramento e potenziamento della ricettività alberghiera d'élite e di massa e la costruzione di impianti sportivi. In particolare l'amministrazione comunale, ottenuto un finanziamento comunitario di circa 24 miliardi, ha avviato il risanamento e la sistemazione della costa di ponente con opere a mare (diga subflurea) ed a terra (vasto *solarium* con annessi servizi, verde con essenze mediterranee,

anfiteatro per rappresentazioni varie, passeggiate panoramiche, eccetera).

Notevoli sono i lavori eseguiti o in corso di esecuzione per la conservazione o la valorizzazione dei beni culturali con un impegno di spesa di oltre 50 miliardi. Da poco è stato inaugurato il palazzetto dello sport che il Comitato dei prossimi giochi del Mediterraneo ha scelto quale sede degli incontri di pallavolo. Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale vi è quello di trasformare parte del bacino portuale per destinarlo alla nautica da diporto stanziale e di passaggio.

In sintesi Bisceglie punta sull'industria turistica per il rilancio dell'economia cittadina con evidente benefica ricaduta sull'occupazione e sul reddito dei propri cittadini e di quelli di tutta la regione Puglia.

La casa da gioco qui istituita, servirebbe un bacino d'utenza locale vastissimo e che andrebbe dal limite più meridionale della regione, e quindi dalle province di Lecce, Brindisi e Taranto, all'entroterra murgiano, al Nord Barese sino ai confini della Daunia, almeno.

La proposta che si avanza prevede, quindi l'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco nel comune di Bisceglie, per venti anni, rinnovabile.

Credo che si debba porre in evidenza come l'istituzione a Bisceglie di una casa da gioco (peraltro già autorizzata da una delibera comunale adottata da un paio d'anni) non comporterebbe l'assunzione di alcun onere finanziario da parte dello Stato, in quanto sono state individuate strutture già esistenti che rispondono nel modo migliore alle caratteristiche richieste per ospitare una moderna casa da gioco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una casa da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Bisceglie.

Art. 2.

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda del comune di Bisceglie, sentito il presidente della giunta regionale della Puglia.

2. La deliberazione relativa alla domanda di cui al comma 1 è adottata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei competenti.

3. L'autorizzazione ha durata ventennale, e può essere rinnovata, su domanda del comune a seguito di una delibera adottata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 3.

(Concessione)

1. Titolare dell'autorizzazione è il comune di bisceglie.

2. Il comune può dare in concessione l'esercizio della casa da gioco a una impresa privata avente sede legale nel territorio della regione.

3. La concessione è rilasciata a seguito di una gara pubblica. Per partecipare alla

gara, le società concorrenti devono fornire le garanzie indicate nel capitolato generale deliberato dal comune e approvato dal Ministero dell'interno.

4. Il capitolato precisa:

a) i requisiti morali e professionali e le condizioni economiche del concessionario;

b) la percentuale dei proventi che deve essere destinata rispettivamente al concessionario, al comune, alle iniziative promozionali, e allo sviluppo della provincia e della regione;

c) le ipotesi di revoca della concessione.

Art. 4.

(Regolamenti e controlli)

1. Il comune deve, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, adotta contestualmente:

a) il regolamento relativo all'esercizio della casa da gioco;

b) la delibera istitutiva dei servizi ispettivi e il relativo regolamento.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti, ed approvati dal Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), contiene disposizioni relative alla tutela dell'ordine pubblico, alla disciplina dell'accesso dei giocatori, ai giochi ammessi e alla regolamentazione degli stessi, ai giorni in cui l'esercizio del gioco è vietato.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. All'attività della casa da gioco si applica la disposizione di cui al n. 29, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decre-

to del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.